



FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

Segreteria Federale
Circolare n. **01/2025**

Roma, 10 gennaio 2025
Prot. n. 00058

A tutte le

- **SOCIETÀ AFFILIATE**
- **ORGANI CENTRALI E TERRITORIALI**

Loro indirizzi

OGGETTO: differimento al 1° gennaio 2026 del nuovo regime IVA di esenzione per gli enti

Con riferimento all'oggetto, in allegato si inoltra il testo redatto dal consulente federale Rag. Simone Marchi.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(Ivan Brajdo)

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP



www.fitarco-italia.org



Roma 09/01/2025

- Federazioni Sportive Nazionali
- Discipline Sportive Associate
- Comitati Regionali
- Società ed Associazioni Sportive

Loro sedi

Circolare: Differimento al 1° gennaio 2026 del nuovo regime IVA di esenzione per gli enti

Con il Decreto-Legge 27 dicembre 2024 n. 202, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale (cosiddetto "Decreto Milleproroghe"), è stato prorogato al 1° gennaio 2026 l'entrata in vigore del regime IVA di esenzione inizialmente previsto per il 1° gennaio 2025. Tale regime è destinato ad applicarsi alle attività corrispettive (note come "prestazioni decommercializzate") svolte nei confronti dei propri associati. Si tratta di una misura rilevante che interessa un ampio numero di organizzazioni e che comporta significativi cambiamenti nelle modalità operative e gestionali degli enti coinvolti.

Il rinvio dell'applicazione del nuovo regime si traduce in un ulteriore periodo di tempo a disposizione degli enti per adeguarsi alle nuove disposizioni. Questa proroga rappresenta un passo importante per consentire alle organizzazioni di valutare e implementare le modifiche necessarie in modo graduale e sostenibile, evitando così eventuali disagi o difficoltà operative.

Tra le operazioni coinvolte dal differimento del regime IVA di esenzione, ora posticipato al 2026, si evidenziano in particolare:

- a) Le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse, effettuate dagli enti associativi a fronte di corrispettivi specifici o contributi supplementari stabiliti conformemente allo statuto. Queste operazioni si riferiscono a servizi resi nei confronti di soci, associati o partecipanti di associazioni che svolgono attività analoghe e che, per legge, regolamento o statuto, appartengono a un'unica organizzazione locale o nazionale. Tali servizi includono anche quelli rivolti ai rispettivi soci, associati o partecipanti e ai tesserati delle organizzazioni nazionali di riferimento;
- b) Le prestazioni di servizi strettamente legate alla pratica sportiva o all'educazione fisica, erogate da associazioni sportive dilettantistiche nei confronti di coloro che praticano sport o educazione fisica. Queste prestazioni possono essere offerte anche ad altre associazioni con attività analoghe che, per legge, regolamento o statuto, appartengono a un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché ai rispettivi soci, associati o partecipanti e ai tesserati delle organizzazioni nazionali.

Il rinvio consente agli enti interessati di disporre di un periodo aggiuntivo per adeguarsi ai nuovi obblighi connessi al regime di esenzione. Tra i principali adempimenti che gli enti dovranno considerare vi sono:

- L'apertura della partita IVA, obbligo che comporta l'avvio di procedure amministrative e gestionali non sempre immediate;
- La dotazione, laddove previsto, di un registratore di cassa per la gestione delle operazioni e la corretta contabilizzazione dei corrispettivi;
- L'aggiornamento dei propri sistemi di gestione e rendicontazione per conformarsi alle nuove regole fiscali.

Il cambiamento del regime, che prevede il passaggio da operazioni escluse dall'IVA a operazioni esenti, è determinato dalla necessità di allinearsi alla normativa comunitaria. Questo intervento si rende necessario a seguito di una procedura di infrazione avviata dall'Unione Europea nei confronti dell'Italia, la quale ha evidenziato la non conformità del precedente regime alle direttive europee in materia di IVA. Il regime di esenzione comporta implicazioni significative per gli enti associativi, in quanto l'esenzione IVA, pur escludendo l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, determina l'impossibilità di detrarre l'IVA sugli acquisti. Questo aspetto richiederà un'attenta pianificazione economica e finanziaria da parte degli enti per gestire eventuali incrementi di costi operativi.

È quindi fondamentale che gli enti utilizzino il tempo concesso dal rinvio per analizzare approfonditamente le implicazioni del nuovo regime e predisporre le misure necessarie per garantire una transizione agevole. **A tal fine, si raccomanda di consultare i propri professionisti di fiducia** esperti in materia fiscale e tributaria, al fine di assicurare il pieno rispetto delle normative e la tutela degli interessi delle organizzazioni e dei loro associati.

Simone Marchi